



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

I sezione civile RG 152/2011 V.G.

Integrata ai sensi dell'art. 63 comma 3 L. n.69/63

Dott. Ersilio Secchi

Presidente

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Cons. relatore

Dott. Domenico Bonaretti

Consigliere

Dott.ssa Rosanna Massirenti

Giornalista

Avv. Eugenio Correale

Pubblicista

IL CASO.it

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso ex art. 63 comma 2 L. n. 69/63 da:

C. B., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis)

Contro

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, rappresentato e difeso dal (omissis)

e contro

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA, rappresentato e difeso dagli avv,ti (omissis)

avverso

la sentenza n. 783/11 emessa in data 25 gennaio 2011 dalla V sezione civile del Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento n. 76235/10 R.G., con la quale è stato rigettato il ricorso proposto ex art. 63 co. 1 L. n. 69/63 nei confronti della decisione n. 63/2010 emessa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 22 settembre 2010, che aveva confermato la delibera di condanna alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di due mesi, assunta nei confronti di C. B. dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data 15 marzo 2010.

Conclusioni: come da fogli allegati

(omissis)

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La mattina del 15 ottobre 2009, nel corso della trasmissione "Mattino 5", curata dalla testata giornalistica Vd., produttrice di programmi a contenuto informativo in onda sulle emittenti televisive a diffusione nazionale Canale 5, Italia 1 e Rete 4, appartenente a Reti Televisive Italiane s.p.a. (R.T.I. s.p.a.), il cui presidente del CdA, Consigliere delegato e legale rappresentante era ed è Piersilvio Berlusconi, veniva trasmesso un "servizio" sul giudice del Tribunale di Milano Raimondo Carmelo Mesiano.

Lo spunto informativo era costituito dalla nota sentenza di cui era stato redattore il giudice Misiano, con la quale veniva accordato in favore di CIR un risarcimento danni di 750 milioni di euro a carico di Fininvest s.p.a.

Il "servizio" ritraeva il giudice Raimondo Mesiano, a sua insaputa, mentre usciva dalla sua abitazione, percorreva un tratto di via cittadina, attendeva il suo turno per entrare nel negozio del barbiere fumando una sigaretta all'esterno, mentre sedeva sulla poltrona del barbiere, mentre attraversava una strada ad un semaforo, mentre fumava un'altra sigaretta seduto in un parco pubblico.

Il testo che accompagnava tali immagini era il seguente:

"Sono passate poco più di ventiquattro ore da quando con la sua sentenza ha condannato la Fininvest a uno dei risarcimenti più alti della storia

giudiziaria d'Italia: 750 milioni di euro in favore della CIR di Carlo De Benedetti. Ed eccolo in giro per Milano, il giudice Raimondo Mesiano. Nel suo week end lontano dalle scartoffie del Tribunale e dagli impegni istituzionali sveste la toga e si cala nei panni di comune cittadino, certo non di cittadino qualunque.

Alle sue stravaganze in realtà siamo ormai abituati. Passeggia, l'uomo Raimondo Mesiano, per le strade milanesi: davanti al negozio del suo barbiere di fiducia attende il turno. E' impaziente. Non riesce a stare fermo. Avanti e indietro. Si ferma, aspira la sua sigaretta, e poi ancora avanti e indietro. Forse non sa ancora che il CSM lo sta promuovendo con un bel 7 che per un magistrato equivale a un 30 e lode universitario. Insomma il massimo dei voti e un bell'aumento di stipendio. Lui va avanti e indietro. Avanti e indietro. Si rilassa solo al momento di barba e capelli (le immagini lo ritraggono mentre è sulla sedia del barbiere).

Finita la toilette continua la sua passeggiata. Due sole volte si sofferma, una al semaforo, l'altra a pochi metri dal passaggio pedonale, per accendersi l'ennesima sigaretta della mattina, come fosse uno spot all'incontrario.

Prima di uscire dal nostro campo visivo ci regala un'altra stranezza: guardatelo seduto su una panchina. Camicia, pantalone blu, mocassino bianco e calzino turchese, di quelli che in Tribunale non è proprio il caso di sfoggiare".

Raimondo Mesiano segnalava il fatto al Garante per la protezione dei dati personali il quale, con atto del 20.11.09, così si pronunciava sulla vicenda:

Oggetto: segnalazione relativa alla diffusione del filmato ritraente il dott. Raimondo Carmelo Mesiano nel programma Mattino 5.

Si fa riferimento alla segnalazione con la quale il dott. Mesiano ha lamentato una possibile violazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") con riferimento alla diffusione televisiva di un filmato che lo ritrae in comuni azioni della sua vita privata, accompagnato da un commento.

L'Ufficio ha avviato un'istruttoria preliminare, chiedendo al titolare del trattamento interessato dalla segnalazione di formulare le proprie osservazioni.

RTI-Reti Televisive Italiane Spa definiscono il servizio di "Mattino 5" relativo al giudice Mesiano "sfortunato, infelice, inelegante e stravagante", ma negano l'illiceità della diffusione affermando che esso "è stato acquisito in luogo pubblico ed è relativo a persona divenuta celebre. Non è stata invece pubblicata alcuna notizia o fatto afferente la sua vita privata".

Negano l'illiceità anche sotto il profilo della raccolta delle immagini rilevando che "è avvenuta in modo del tutto lecito, senza artifici di sorta e senza l'uso di tecniche invasive".

Questo Ufficio, esaminata la documentazione pervenuta, osserva quanto segue.

Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l'attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se – come più volte rilevato anche dal Garante (cfr., tra molti, provv. del 22 maggio 2009- doc. web n.1635938, 12 gennaio e 2 marzo 2006, rispettivamente doc. web nn. 1213631 e 1246867) - per questi ultimi vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni che può riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1, art. 6 comma 2, art. 10, comma 2 e art. 11, comma 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica). Tale orientamento trova d'altra parte un precedente anche nelle disposizioni relative all'uso dell'immagine (art. 97, legge 22 aprile 1941, n.633).

*Stante il quadro giuridico illustrato, questo Ufficio ritiene che la diffusione del filmato che ritrae il giudice Mesiano in alcuni momenti della sua vita quotidiana (mentre è dal barbiere e mentre fuma una sigaretta seduto su una panchina di un giardino pubblico) è eccedente rispetto a una legittima attività giornalistica. Il filmato stesso e i commenti che lo accompagnano si soffermano specificatamente su alcuni particolari comportamenti del giudice Mesiano o su talune scelte relative al suo abbigliamento che risultano prive di ogni connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico (art. 6 comma 2 del codice di deontologia: "La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica"). Ad avviso dell'Ufficio, pertanto, la doglianza del segnalante appare meritevole di considerazione e di tutela. Precisato quanto sopra, si fa presente che per il caso di specie non sono stati ravvisati i presupposti per promuovere l'adozione di un provvedimento inibitorio da parte del Garante (art. 154, comma 1 lett. b del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 e art. 11, comma 1, lett. d e 13 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007) in quanto il conduttore di *Mattino 5*, Raimondo [rectius: C.] B., ha pubblicamente dichiarato che il servizio non sarà più trasmesso e, comunque, la vicenda ormai si è conclusa sul piano dell'attenzione dei mezzi di informazione.*

Resta, comunque, impregiudicata la facoltà di far valere davanti all'autorità giudiziaria gli eventuali diritti anche di carattere risarcitorio o inerenti ad altri profili diversi dalla protezione dei dati, con riferimento agli accostamenti o ai giudizi ritenuti lesivi dell'onore o della reputazione."

Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia deliberava in data 27 ottobre 2009 l'apertura, d'ufficio, di un procedimento disciplinare ex art. 56 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (legge ordinistica) a carico del giornalista C. B., responsabile delle testate di Vd., *“per essersi reso responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali anche violando il dovere di promuovere la fiducia fra stampa e lettori, in particolare mandando in onda su ‘Mattino 5’ del 15 ottobre 2009 un servizio filmato contenente immagini diffuse in violazione degli artt. 137 d.lgs. 196/2003 e 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, anche al fine di screditare la reputazione del protagonista del video e delegittimare agli occhi dell’opinione pubblica la sentenza che il soggetto ripreso, giudice del Tribunale di Milano, aveva in precedenza emanato e che aveva visto soccombere la società Fininvest, persona giuridica cui è riconducibile la rete televisiva per la quale C. B. lavora”*

Ad esito del procedimento conseguente il CROG della Lombardia emetteva un provvedimento disciplinare a carico di C. B.

Con ampia motivazione, ritenute accertate le violazioni deontologiche contestate, e ritenuto altresì che con la condotta tenuta egli aveva compromesso la dignità professionale, infliggeva al medesimo la sanzione disciplinare della sospensione nella misura minima di due mesi (cfr. all. 4 del fascicolo di primo grado del ricorrente).

Il B. impugnava la decisione del CROG della Lombardia avanti il Consiglio Nazionale, con ricorso ex art. 60 della legge n. 69/1963.

Il CNOG, ai sensi dell’art. 61 della legge n. 69/1963, richiedeva il parere della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano.

Il Sostituto Procuratore Generale esprimeva il seguente parere (cfr. all. 6 del fascicolo di primo grado del ricorrente):

“Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, in persona del sottoscritto Sostituto;

letta la delibera in oggetto con la quale è stata applicata al giornalista C. B. la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due per essersi reso responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, anche violando il dovere di promuovere la fiducia fra stampa e lettori, in particolare mandando in onda su ‘Mattino 5’ del 15.10.2009 un servizio filmato contenente immagini diffuse in violazione degli artt. 137 d.lgs. 196/2003 e 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali

nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche al fine di screditare la reputazione del protagonista del video e delegittimare agli occhi dell'opinione pubblica la sentenza che il soggetto ripreso, giudice del Tribunale di Milano, aveva in precedenza emanato e che aveva visto soccombente la società Fininvest, persona giuridica cui è riconducibile la rete televisiva per la quale C. B. lavora;

letto il ricorso presentato dal giornalista con il quale si chiede il proscioglimento da ogni addebito disciplinare ed in subordine l'applicazione di una sanzione meno afflittiva, in ogni caso con sospensione, in via cautelare, dell'esecuzione della sanzione;

ritenuto che la delibera impugnata è frutto di condivisibile interpretazione ed applicazione delle norme in tema di deontologia professionale ed in tema di limiti del trattamento dei dati personali nell'attività giornalistica avendo valutato con pertinente ed ampia motivazione la fattispecie concreta alla luce dei principi già individuati dal Garante per la privacy ed avendo correttamente individuato i profili di responsabilità nel contenuto del filmato in abbinamento con i commenti sulle immagini rappresentate con riferimento alla persona del giudice del Tribunale di Milano, dott. Raimondo Mesiano, che aveva emesso poco tempo prima una sentenza di notevole impatto nell'ambito della nota vicenda Fininvest/CIR e che si è inteso far conoscere al pubblico in una dimensione di vita privata in termini svilenti così da suscitare l'impressione di pochezza della persona che aveva reso tale sentenza e da delegittimarne l'operato;

considerato che il ricorso ripropone temi deliberati e disattesi dalla decisione impugnata con motivazione che non si presta a censura;

ritenuto, con riguardo all'istanza di sospensione, che dai motivi adottati non è evincibile un pregiudizio grave e irreparabile da intendersi riferito alla persona del soggetto istante e non al fatto che la testata giornalistica rimanga priva del soggetto delegato al controllo;

chiede che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti voglia rigettare il ricorso e la correlata istanza di sospensione”.

Il ricorso, dopo la rituale istruttoria, veniva respinto con la decisione n. 63/2010 del 18 ottobre 2010 (cfr. all. 8 del fascicolo di primo grado del ricorrente).

La decisione assunta dal CNOG poggiava sul rilievo secondo cui risultavano “violati l'art. 137 3° comma del decreto legislativo n. 196/1973 [rectius: 2003], l'art. 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica adottato ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Provvedimento 29 luglio 1998)”, nonché “disattese le prescrizioni contenute nella Carta dei Doveri del Giornalista, sottoscritte da Ordine dei Giornalisti e Federazione della Stampa l'8 luglio 1993 (PRINCIPI: “... Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza (...); DOVERI: Il

giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico)".

Contro tale provvedimento C. B. proponeva gravame avanti il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 63 della legge ordinistica, con un ampio ricorso, accompagnato da una istanza di sospensione provvisoria e cautelativa dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

A sostegno della impugnazione la difesa B. adduceva i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241
- "menomata difesa" per mancata presa conoscenza degli atti e dei verbali relativi all'audizione innanzi al CNOG, nel corso della seduta di trattazione del suo ricorso;
- non rilevanza disciplinare del "servizio", quale fonte della contestazione disciplinare
- non rilevanza disciplinare delle motivazioni e delle modalità della realizzazione del "servizio";
- assenza di lesione della riservatezza e della dimensione della vita privata dell'oggetto del "servizio"
- assenza di lesività della reputazione dell'oggetto del "servizio" e di volontà lesiva da parte del B.
- illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto alle argomentazioni addotte, con particolare riferimento alla "preordinazione".

Il ricorso era corredato da una richiesta di sospensione dell'esecuzione della delibera disciplinare.

Si costituivano in giudizio il Consiglio nazionale ed il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti che concludevano per il rigetto del ricorso.

L'istanza di sospensione della sanzione irrogata veniva respinta nelle more del giudizio

Ad esito della udienza del 16 dicembre 2010, acquisito il parere del PM che concludeva per il rigetto del ricorso, l'impugnazione veniva respinta, con integrale conferma del provvedimento del CNOG.

La sentenza n. 783/2011 resa dalla sezione V del Tribunale di Milano veniva resa oggetto di gravame avanti la Corte di Appello di Milano. ai sensi dell'art. 63 L. 3.2.63 n. 69 sulla

base dei motivi che verranno di seguito esaminati, nella parte motiva della presente sentenza.

Si costituivano, parimenti, nel presente procedimento le parti resistenti le quali, contestando con ampie argomentazioni la fondatezza della impugnazione, instavano per il suo rigetto nel favore delle spese processuali.

Acquisito il parere del Procuratore Generale, che concludeva per il rigetto del gravame, la causa veniva discussa alla udienza del 25.5.2011 e, quindi, decisa nella successiva camera di consiglio dal Collegio, integrato con la presenza dei pubblicisti di cui in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulle asserite scuse al giudice Mesiano

Nelle premesse del proprio atto di appello e, segnatamente, nella parte narrativa del fatto, il dott. B. riferisce l'episodio delle (asserite) proprie scuse al giudice (di cui aveva dato conto la stampa nazionale), accompagnate dall'invito rivolto al Giudice a prendere parte alla trasmissione, per "esprimere la propria opinione sull'intera vicenda".

Prescindendo da ogni considerazione sulla rilevanza delle "scuse" (tema su cui si dirà appresso), giova riportare il contenuto delle medesime:

"Se ho offeso Mesiano mi scuso con lui";

"Invito qui Mesiano per scusarmi con lui e rivolgergli queste tre domande";

"Primo, la promozione di Mesiano è meritata professionalmente o come sostengono molti è un premio politico per una sentenza che di fatto va contro il premier?

Secondo, le idee politiche di un giudice, per quanto legittime, come agiscono sulla sua serenità e sulla sua indipendenza?

Terzo, è vero che nel processo civile non serve un collegio di tre magistrati, ma non è 'stravagante' decidere su una somma di 750 milioni di euro senza avvalersi di tecnici e consulenti?" (cfr. doc.....)

Non appare, invero, revocabile in dubbio come la volontà di scusarsi sia stata solo l'*incipit* per introdurre una serie di domande, ancora una volta, provocatorie ed insinuanti, e non già l'occasione per consentire al magistrato di esprimere liberamente la sua opinione sull'accaduto.

Su questo punto la pronuncia del Tribunale ha condivisibilmente rilevato che “*all’evidenza ci troviamo di fronte a scuse solo apparenti, che a ben vedere confermano l’intenzione diffamatoria nei confronti di Raimondo Mesiano in relazione con la sentenza Fininvest/CIR, e accrescono l’esito diffamatorio, insinuando sospetti negativi*” (cfr.sent. p. 23).

In ogni caso le scuse, quand’anche fossero state autentiche e leali (il che non appare lecito desumere nel caso di specie), non avrebbero certo escluso la gravità della condotta dell’incolpato, atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, “*al riguardo va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le scuse non eliminano i danni già realizzati, così come la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione, qualora l’eventus damni si sia già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive (cfr. Cass. civ. sez. III, 15 aprile 2010, n. 9038)*” (cfr. sent. p. 23).

Sulla censura in ordine alla tecnica di redazione della sentenza

Sempre in via preliminare, rispetto agli specifici motivi di appello, il dott. B. censura la sentenza del Tribunale di Milano in quanto meramente riproduttiva di alcune tesi giuridiche esposte dal Consiglio Nazionale.

L’eccezione non sembra riferita al merito della sentenza, bensì alla “tecnica di redazione” . Ma da tale fatto il dott. B. fa conseguire il rilievo secondo cui gli sarebbe stato impedito di “realmente conoscere le motivazioni in base alle quali è stata adottata la decisione”.

Trattarsi di un motivo palesemente infondato, e comunque giuridicamente ininfluenza, tanto che la stessa difesa appellante non ha enucleato il tipo di vizio che ritiene configurabile.

Nulla osta, infatti, a che l’organo giurisdizionale possa riprendere e fare proprie le tesi difensive contenute in uno degli atti di parte, qualora tali tesi ritenga di condividere, non essendo tenuto a trovare fondamenti giuridici e giurisprudenziali differenti o “alternativi”.

Neppure appare ipotizzabile, nel caso di specie, una motivazione *per relationem* , la cui legittimità è stata, peraltro, sancita dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 22801/09).

Il Collegio ha, all’evidenza, adottato una motivazione autosufficiente, coerente e completa, sicché nessun dubbio può porsi in merito alla sua validità.

La “bontà” della decisione verrà, invece, verificata in questa sede di gravame, attraverso il filtro imposto dai motivi di appello.

1 Sulla asserita erronea applicazione dell’art. 10 bis legge 241/1990

Il dott. B. deduce un (asserito) vizio procedurale del giudizio svoltosi innanzi al Consiglio Nazionale.

Richiamando la natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare, ex art. 56 L. n. 69/63, lamenta di non essere stato preventivamente informato circa i motivi fondanti il provvedimento di rigetto e, pertanto, di non aver potuto esplicitare la propria difesa attraverso controdeduzioni scritte alle osservazioni svolte dall’ente pubblico procedente.

Precisa la difesa appellante di non lamentare una lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., bensì la violazione di un passaggio obbligato dell’*iter* procedurale del giudizio disciplinare svoltosi avanti il CNOG, dal quale deriverebbe la illegittimità della delibera.

E chiede, conseguentemente, che questa Corte annulli, ex art. 21 *octies* L. n. 241/90, la delibera predetta, con restituzione degli atti alla medesima Autorità, affinché proceda ad una nuova trattazione del ricorso.

Il Tribunale di Milano, nel respingere tale eccezione, ha motivato che *“l’art. 10 bis si inserisce tra gli strumenti che realizzano il principio di partecipazione procedimentale, principio che non si applica ai ricorsi amministrativi in quanto essi si ispirano al diverso e più pregnante principio del contraddittorio”*.

Osserva sul punto questa Corte che la norma invocata dalla difesa appellante trova la sua *ratio*, secondo quanto osservato dalla più autorevole dottrina, nella *chance* partecipativa concessa anche ai soggetti portatori di *interessi pretensivi*, che, in quanto tali, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, consentendo loro di entrare attivamente nell’istruttoria che viene avviata a seguito della istanza di provvedimento ampliativo, in modo tale che essi possano sviluppare una “dialettica” con la Pubblica Amministrazione prima del momento dell’emanazione del provvedimento.

Inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’art. 10 *bis* non si applicherebbe ai *procedimenti di secondo grado*, avviati a seguito di istanza di riesame e sfociati in atti confermativi dell’assetto degli interessi esistente (cfr. TAR Veneto, 14.12.2005 n. 4231)

Dunque appare in primo luogo dubbia, se non esclusa, la applicabilità della norma richiamata ai procedimenti sanzionatori, peraltro resi a seguito di riesame/impugnazione di precedenti decisioni dell'organo amministrativo.

In ogni caso ha natura assorbente il rilievo secondo cui la sentenza resa dal Tribunale di Milano ha effetti sostitutivi rispetto alla deliberazione disciplinare, cosicché i vizi che potevano, in ipotesi, avere inficiato la decisione del Consiglio Nazionale sono divenuti, allo stato, irrilevanti.

Il principio, come ricordato dalla difesa appellata, è stato enunciato, e tradizionalmente applicato, da questa medesima Corte: *“deve anzitutto ricordarsi che, una volta conclusasi la fase disciplinare amministrativa, e promossa quella giurisdizionale, il Tribunale, adito in prima istanza, risulta investito ex novo, e con pienezza di poteri, di tutte le questioni attinenti al merito della imputazione disciplinare, tanto da poter finanche sostituire alla sanzione irrogata dal Consiglio Nazionale quella in concreto ritenuta più congrua (v. anche l'art. 64 della legge n. 69/1963), il che dimostra - ciò che peraltro è ormai da gran tempo pacifico - che la giurisdizione del Tribunale non è di mero annullamento, ma anche a carattere sostitutivo di merito (Cass. n. 643 del 15.1.2007)”* (cfr. Corte Appello Milano, 27 maggio 2008).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, la richiesta di procedere alla rimessione degli atti al Consiglio Nazionale è del tutto destituita di fondamento, ed anzi costituirebbe un provvedimento abnorme, posto che anche la cognizione di questa Corte è di carattere sostitutivo di merito.

2. Sulla asserita violazione del diritto di difesa per preteso mancato accesso agli atti

L'appellante sostiene che il proprio diritto di difesa sia stato leso, in quanto egli non avrebbe avuto a disposizione la copia dei verbali della propria deposizione avanti il CNOG..

Il dott. B. aveva proposto un ricorso al Tar per ottenere l'accesso agli atti del procedimento avanti il CNOG.

Nelle more, il CNOG si era determinato a consentire l'accesso al verbale, nonché alla registrazione effettuata e alle relative trascrizioni degli interventi del B. e del suo legale, alle domande e alle risposte avanti i Consiglieri nazionali (elementi, peraltro, noti all'odierno ricorrente, posta la presenza del B. e del suo legale all'audizione).

Il CNOG non ha, invece, ritenuto di produrre il brogliaccio riportante le dichiarazioni di voto dei singoli membri del Consiglio rese in seduta non pubblica e nell'ambito della votazione a scrutinio segreto.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 36830/2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere *in parte qua*, ritenendo il ricorso infondato per l'ulteriore richiesta.

Premessa la dubbia applicabilità al caso di specie della legge sul procedimento amministrativo, trattandosi di procedimento regolato da una specifica normativa che ne costituisce un regime autonomo, giova evidenziare sul punto che oggetto della impugnazione è il provvedimento disciplinare e non le valutazioni rese in sede riservata e segreta dai Consiglieri nazionali.

Il Tribunale ha comunque correttamente evidenziato che la disciplina del procedimento disciplinare dei giornalisti, segnatamente l'art. 63 del DPR n. 115/1965, prevede che *“le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche”* mentre l'art. 44, ultimo comma, del Nuovo Regolamento del 2003 conferma che *“I Consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio”*.

La *ratio* delle disposizioni risiede nella tutela dei singoli Consiglieri, potenzialmente esposti a pressioni esterne. Ove, infatti, la loro personale decisione non fosse assistita dalla garanzia della segretezza, essa potrebbe essere controllata e verificata a posteriori, con grave *vulnus* per la loro indipendenza.

Il carattere garantistico che assiste le votazioni dei singoli Consiglieri e le opinioni espresse è stato chiarito dal Consiglio di Stato: *“la segretezza del voto da parte dei membri di organo collegiale amministrativo costituisce principio generale preordinato all'attuazione del precetto fondamentale dell'obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo a materie nelle quali la riservatezza della espressione del voto è garanzia di indipendenza funzionale dei singoli componenti”* (cfr. Consiglio Stato 2 maggio 1983, n. 300).

Non senza evidenziare che gli appunti o i brogliacci dei singoli Consiglieri (sempre che ve ne sia traccia) non sembrano integrare i requisiti di un “atto amministrativo”, quanto piuttosto una attività personale e privata dei membri del Collegio.

A questo punto, e tenuto conto che il CNOG aveva consegnato nelle more del giudizio avanti il TAR i verbali dell'audizione, la censura dell'odierno ricorrente si riduce al rilievo secondo cui ove il dott. B. *“avesse potuto avere a propria disposizione il verbale con le*

proprie deposizioni, il ricorso depositato innanzi al Tribunale avrebbe potuto essere differente, mentre la mancata ostensione dei verbali lo avrebbe costretto a “cristallizzare” l’oggetto del processo con un atto redatto in condizioni di “minorata” difesa”.

Orbene, il fatto che il ricorrente lamenti di non avere potuto leggere il contenuto delle proprie dichiarazioni desta di per sé solo qualche perplessità.

Ma la pretestuosità della censura diviene ancor più evidente laddove si consideri che all’udienza di discussione innanzi al Tribunale egli non ha affatto integrato le proprie difese alla stregua delle dichiarazioni di cui disponeva ormai da tempo; e neppure lo ha fatto innanzi a questa Corte, poiché il dott. B. non ha modificato in alcun modo la propria strategia difensiva.

3. Sulla (asserita) errata valutazione degli effetti lesivi prodotti nei confronti della dimensione privata del dott. Mesiano e sulla (asserita) violazione degli artt. 137, d.lgs. n. 196/2003 e 6 del Codice deontologico

Il dott. B. sostiene che “scopo del ‘pezzo’ giornalistico era quello di mostrare al pubblico il ‘volto’ del dott. Mesiano e che per tale motivo, dato il tono leggero, il dott. B. aveva incaricato la giornalista Annalisa Spinoso” (ricorso, pag. 20). Sostiene, inoltre, che “il ‘pezzo giornalistico’ in questione non voleva, infatti, fare riferimento, in senso stretto, all’attività giurisdizionale svolta dal giudice Mesiano (se non , ovviamente, nei limiti necessari per spiegare agli spettatori che il soggetto ripreso fosse l’estensore della sentenza Fininvest/CIR), ma intendeva, piuttosto svolgere una funzione informativa nell’ambito del genere di costume e d’attualità” (cfr. ricorso, pag. 21).

L’assunto è totalmente privo di fondamento.

Ed invero, ove anche l’intenzione e la raccomandazione del responsabile fosse stata quella descritta nelle difese dell’odierno ricorrente, di fatto il servizio non ha “oggettivamente” avuto siffatto contenuto, risultando palese ed incontrovertibile l’attacco denigratorio alla persona, i cui comportamenti vengono definiti “stravaganti” ed i suoi quotidiani gesti “stranezze” , mentre nessuna valenza informativa per il pubblico fruitore del servizio possono avere le riprese relative al colore dei mocassini e della calze indossati dal Giudice, ovvero alla sua impaziente attesa davanti al negozio del barbiere.

Al contrario la pesante allusione alle “stravaganze” ed alle “stranezze” del dott. Mesiano, accompagnate da una impietosa ripresa del suo abbigliamento, non poteva che tradursi, per chiunque abbia visto il servizio ed ascoltato il commento di base, in una svilente immagine dell'autore della sentenza e nell'induzione al facile sillogismo “giudice stravagante = sentenza stravagante”.

Il dott. B. sostiene, altresì, che *“appare evidente come il servizio oggetto di contestazione non possa essere ritenuto lesivo delle norme previste a tutela della riservatezza”* (cfr. ricorso, pag. 20) ed argomenta, ulteriormente, che il dott. Mesiano, a seguito della sentenza pronunciata, sarebbe divenuto un personaggio pubblico con un diritto limitato alla *privacy*. Gli argomenti sono privi di pregio.

Il Tribunale ha espresso una valutazione conforme non solo a quanto già giudicato dall'Ordine regionale dei giornalisti, dal Consiglio nazionale dei giornalisti e dal Pubblico Ministero, ma anche dalla stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale, in relazione a questo caso, ha affermato che *“il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l'attività giornalistica (artt. 136 ss. del Codice). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se – come più volte rilevato anche dal Garante (cfr. tra i molti provv. Del 22 maggio 2009, doc. web n. 1635938, 12 gennaio e 2 marzo 2006, rispettivamente doc. web nn. 1213631 e 1246867) - per questi ultimi vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni che possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1, art. 6 comma 2, art. 10 comma 2 e art. 11 comma 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio di attività giornalistica). Tale orientamento trova d'altra parte un precedente anche nelle disposizioni relative all'uso dell'immagine (art. 97, legge 22 aprile 1941, n. 633). Stante il quadro giuridico illustrato, questo Ufficio ritiene che la diffusione del filmato che ritrae il Giudice Mesiano in alcuni momenti della sua vita quotidiana (mentre è dal barbiere e mentre fuma una sigaretta seduto su una panchina di un giardino pubblico) è eccedente rispetto a una legittima attività giornalistica. Il filmato stesso e i*

commenti che lo accompagnano si soffermano specificatamente su alcuni particolari comportamenti del giudice Mesiano o su talune scelte relative al suo abbigliamento che risultano prive di ogni connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico (art. 6 comma 2 del codice di deontologia: “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”). Ad avviso dell’Ufficio, pertanto, la doglianza del segnalante appare meritevole di considerazione e di tutela” (cfr. fasc. Ord. Reg., n. 2).

L’organismo deputato in via specifica a vigilare sulla tutela della *privacy* ha già, dunque, rilevato il palese contrasto fra l’articolo di cui si discute e l’art. 6 del codice di deontologia.

La sentenza impugnata ha, inoltre, richiamato, a sostegno delle propria decisione, i seguenti principi normativi:

- la risoluzione n. 1003 del Consiglio d’Europa del 1° luglio 1993 relativa all’etica del giornalismo che, al punto 23, sancisce : *“il diritto delle persone alla riservatezza deve essere rispettato. Le persone che esercitano funzioni pubbliche hanno diritto alla protezione della propria vita privata, salvo il caso in cui essa abbia rilievo sulla vita pubblica. La circostanza che una persona svolga una pubblica funzione non la priva del diritto alla riservatezza”*,
- la legge professionale che, all’art. 2, prescrive: *“è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica”*, ma limite a tale libertà è l’*“osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”*, e definisce come *“obbligo inderogabile”* (come reciproco del “diritto insopprimibile”) *“il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”* al fine di promuovere *“la fiducia tra la stampa e i lettori”*;
- la Carta dei doveri del giornalista (approvata di concerto fra CNOG e FNSI l’8 luglio 1993) che prescrive : *“il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza”* e *“non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico”*; *“il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione*

quando raccoglie tali notizie”;

- il Codice della *privacy* per l’attività giornalistica (Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in Allegato B al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Testo Unico in materia di protezione dei dati personali) che, all’art. 6, stabilisce: *“la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitino funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”*.

Quanto alla asserita riconducibilità del servizio in oggetto al legittimo esercizio del **diritto di cronaca**, giova rammentare che la Corte di Cassazione, più volte espressasi sull’argomento, ha osservando che *“il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell’altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione della pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività”* (cfr, *ex plurimis*, .Cass. pen. n. 1473(97)).

Nel caso di specie, le riprese contenute nel servizio, ed i commenti che le hanno accompagnate, non hanno alcun tipo di rilevanza per la collettività , né alcuna pertinenza in relazione alla vicenda sottesa,

Non può, infatti, ipotizzarsi il legittimo esercizio di un diritto di cronaca nell’indugiare su dettagli irrilevanti, quali il colore dei mocassini ovvero dei calzini indossati dal magistrato, né sulle sue abitudini quotidiane, né, ancora, nell’esprimere giudizi insinuanti sul suo operato.

Come condivisibilmente osservato dal CNOG e dal Procuratore generale, il servizio non aveva affatto lo scopo di “presentare un magistrato”, ma, al contrario, quello di *“far conoscere al pubblico il dott. Mesiano in una dimensione di vita privata in termini svilenti, così da suscitare l’impressione di pochezza della persona che aveva reso la sentenza e da delegittimarne l’operato”*.

Non senza trascurare di osservare che il passo del servizio che accosta la promozione del magistrato all’esito della sentenza da lui redatta (*“forse non sa ancora che il CSM lo sta*

promuovendo con un bel 7 che per un magistrato equivale a un 30 e lode universitario” (...) “*insomma il massimo dei voti e un bell’aumento di stipendio*”), instillando il sospetto che vi sia una concatenazione fra i due fatti (e cioè che la promozione abbia costituito un “premio” o che il Giudice sia stato indotto a decidere in tale senso spinto da un movente economico o carrieristico), non solo integra gli estremi di una diffamazione, ma svela la totale disinformazione del giornalista .

Ed invero, se il giornalista avesse inteso esercitare su tale aspetto il proprio diritto di cronaca, avrebbe dovuto preliminarmente verificare il meccanismo di promozione che concerne la carriera dei magistrati, offrendo al pubblico una notizia corretta.

Se si fosse doverosamente informato, avrebbe appreso che la progressione in carriera dei magistrati dipende dalla mera anzianità di servizio ed è, dunque, del tutto automatica (salvi casi di particolari ragioni ostative, quali ad es. procedimenti disciplinari a carico e salvi i casi di nomina ad uffici semidirettivi/direttivi ove, con l’anzianità, concorrono anche criteri meritocratici). Ed inoltre avrebbe appreso che la qualifica di Consigliere di Corte di appello, analogamente a quella di Consigliere di Corte di Cassazione, viene attribuita, con conseguente aumento della retribuzione (in via automatica, come si è detto, in ragione dell’anzianità di servizio), anche ove il magistrato continui ad esercitare le sue funzioni giurisdizionali in Tribunale.

La sentenza impugnata è parimenti condivisibile nella parte in cui, escluso il legittimo esercizio del diritto di cronaca, nega altresì che possa essere invocato il **diritto di critica**.

Ed invero, il servizio incriminato, lungi dal rappresentare un legittimo diritto di critica, costituisce un tipico esempio di diffamazione.

Sono, in proposito, illuminanti le considerazioni espresse dalla Suprema Corte che qui si riportano: “*la forma della critica non è civile non soltanto quando è eccedente, rispetto allo scopo informativo da conseguire, o difetta di serenità o obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. Lo sleale difetto di chiarezza sussiste allorché il giornalista ricorra ad uno dei seguenti subdoli espedienti: al sottinteso sapiente (il più sottile e insidioso di tali espedienti è racchiudere determinate parole tra virgolette); agli accostamenti suggestionanti; al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli, o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono*

notizie neutre (classici, a tal fine, sono l'uso del punto esclamativo, o la scelta di aggettivi, ad esempio, "notevole", "impressionante" "strano", "non chiaro"); alle vere e proprie insinuazioni (la più tipica delle quali è quella secondo cui "non si può escludere che..." riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) (cfr. Cass. n. 5259/84; nonché Cass. n. 2076/91; Cass. n. 5738/2000)).

L'uso di locuzioni quali "alle sue stravaganze, in realtà siamo ormai abituati" e , ancora, "ci regala un'altra stranezza" appaiono, all'evidenza, assai più pregnanti rispetto ai canoni ermeneutici dettati dalla Corte di legittimità per individuare le fattispecie diffamatorie.

Priva di pregio è, infine, l'ultima e debole tesi del ricorrente, che vorrebbe sostenere come la propria condotta sia in ogni caso legittima ed esente da ogni limite, in forza dell'ultima parte del 3° comma dell'art. 137 cod. privacy secondo cui "*possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico*", lamentando che il Tribunale non avrebbe compreso questa regola.

Il fatto che una persona si trovi in un luogo pubblico, non consente di demolire ogni barriera al diritto alla privacy e l'art. 137 3° comma non legittima, affatto, una siffatta lettura.

La norma precisa, testualmente, che "*in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico*".

Ciò significa, semplicemente, che possono essere trattati – con, e non, senza i limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione - i dati personali che gli interessati rendano noti direttamente o con un comportamento pubblico, evitando necessari gli adempimenti normalmente richiesti (tra i quali la raccolta del consenso dell'interessato).

Questa interpretazione è quella fatta propria non solo dal Garante e dagli Organismi disciplinari, ma anche dalla Corte di Cassazione la quale ha precisato che "*in tema di tutela della riservatezza, l'esonero dal consenso dell'interessato e dalla autorizzazione del Garante (art. 137 d.lg. n. 196 del 2003) per il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio*

della professione di giornalista, fermo restando il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, e in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, è condizionato alla intervenuta divulgazione dei fatti ad opera degli stessi interessati, direttamente od attraverso un loro comportamento pubblico” (Cass. penale, 24 aprile 2008, n. 23086).

4. Sulla asserita inesistenza di profili offensivi della reputazione del dott. Mesiano e sulla errata valutazione della condotta del dott. B.

In merito valenza diffamatoria del servizio si è già ampiamente argomentato e valgono sul punto le considerazioni sin qui espresse.

Il dott. B. insiste, poi, sul fatto di essersi scusato con il Giudice Mesiano e cerca di imputare la responsabilità di questa situazione alla giornalista Spinoso (che definisce esperta di cronaca rosa) e al poco tempo avuto a disposizione per confezionare il pezzo.

Anche sulla pretestuosità delle scuse e sulla irrilevanza delle medesime si è già detto; mentre, quanto alla dedotta assenza di dolo, pur ammettendo che non vi sia stata intenzionalità diffamatoria, si consideri la mitezza della sanzione inflitta (due mesi di sospensione).

Se il dott. B. avesse ammesso o sostenuto di avere ordito dolosamente un attacco mediatico diffamante nei confronti di una persona, la sanzione sarebbe stata certamente più grave.

Quanto, invece, alla frettolosità con cui è stato realizzato il servizio, invocata dal dott. B. al fine di giustificare un proprio insufficiente controllo, l'argomento è privo di pregio.

La Corte di Appello Milano, con sentenza 27 maggio 2008, ha già in precedenza osservato che *“fa capo al direttore responsabile di un giornale il dovere generale di controllo sul contenuto della pubblicazione; - tale dovere è desumibile dalle fonti normative in cui è disegnata la funzione tipica del "direttore responsabile"; - costui risponde dunque per l'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione anche quando sia stata pubblicata una fotografia che, in violazione dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti in materia di privacy, ritragga una persona mentre, arrestata, viene tradotta in manette; - tale responsabilità si aggiunge in modo concorrente a quella del giornalista cui direttamente sia riferibile la composizione e riproduzione della foto con le modalità che in concreto hanno determinato la violazione del diritto alla riservatezza; - l'omissione di*

controllo da parte del direttore è comunque sanzionata non a titolo di responsabilità oggettiva, ma in quanto effettuare il suddetto controllo costituisce dovere precipuo di tale professionista (citata al riguardo Cass. 8622/2000); - l'obbligo di controllo non è stato nella specie assolto, o non è stato provato che sia stato assolto, non essendo stato nemmeno dimostrato che il Sig. P.M. non avesse potuto esercitarlo perché assente dopo aver nominato in tale frangente un suo sostituto”.

Il direttore B. ha espressamente ammesso di non avere vigilato sul servizio (sulle immagini e sul commento) senza, peraltro, addurre valide ragioni.

Ed inoltre, la riprovevole condotta dell'incolpato si è ulteriormente protratta nei giorni successivi allorchè lo stesso ha proseguito il proprio attacco (mascherato sotto l'esordio delle “scuse”) contro il Giudice Mesiano, senza prendere le distanze dal proprio operato (in relazione al quale lo ha semplicemente ammesso che, “forse”, non era un “capolavoro”).

5. Sulla asserita illogicità e contraddittorietà della delibera del CNOG e asserita eccessività della sanzione irrogata

L'ultimo motivo di gravame si incentra su asserite discrepanze logiche tra la deliberazione dell'Ordine regionale e quella del CNOG e sulla asserita contraddittorietà della sentenza di primo grado.

Secondo il dott. B., l'Ordine regionale avrebbe stigmatizzato anche la preordinazione sottesa al servizio; il Consiglio Nazionale avrebbe ritenuto irrilevante questo aspetto; il Tribunale non avrebbe compreso il significato della delibera del CNOG.

Il Consiglio nazionale, così si è espresso: “*a prescindere dal fatto se vi sia stata o meno predeterminazione, il dato di fatto incontrovertibile è che quel servizio – palesemente denigratorio nei confronti di un magistrato assunto a notorietà per aver firmato una sentenza negativa per la Fininvest (elemento ripetuto più e più volte prima e dopo il servizio oltre che al suo interno) – sia andato in onda su una emittente inserita tra le attività editoriali della parte risultata soccombente con quella sentenza. Pertanto, vi sia stata o no preordinazione, resta il giudizio di censura sul servizio, che sarebbe stato egualmente severo e negativo, se fosse stato mandato in onda su altra emittente di altro editore”.*

Non si ravvisa, invero, nessuna illogicità e nessuna discrepanza rispetto al provvedimento dell'Ordine regionale, perché il Consiglio Nazionale ha bene evidenziato che la vicenda presenta una serie di concorrenti indici negativi idonei ad inficiare il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori.

Il servizio è stato considerato oggettivamente e gravemente censurabile; la condotta del Direttore oggettivamente e gravemente censurabile e il contesto e il momento in cui il fatto è avvenuto oggettivamente e gravemente censurabili.

E tutti questi elementi sono stati, correttamente, ritenuti sufficienti a fondare la sanzione irrogata, persino se considerati isolatamente, poiché contrastanti con il principale valore posto dall'art. 2 della legge professionale, e con il decoro e la dignità della classe professionale, come previsto dall'art. 48 della medesima legge (*“gli iscritti nell'Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare”*).

La decisione è stata, poi, condivisa dal Tribunale di Milano che, nella propria approfondita motivazione, si è così espresso: *“la difesa del ricorrente ha indebitamente fatto passare un'ipotesi per un'affermazione: dire che l'illecito deontologico rimarrebbe anche se si prescindesse dalla 'preordinazione', se da un lato non nega affatto (anzi è un dato di fatto 'incontrovertibile') la strumentalizzazione dell'attacco a Raimondo Mesiano all'attacco alla sentenza Fininvest/Cir, dall'altro stigmatizza in sé l'attacco al dott. Mesiano e la sua illiceità anche in ordine agli artt. 2 e 48 della legge ordinistica, perché è stata comunque proposta al pubblico un'immagine fuorviante e fittizia, lesiva della dignità della persona umana”* (cfr. sent. p. 31).

Resta da affrontare l'argomento della eccessività della sanzione inflitta, (peraltro irrogata nella misura minima edittale).

La sanzione prevista dall'art. 54 della legge professionale viene applicata quando *“l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale”*.

Qualsiasi riduzione relegherebbe la condotta del giornalista B. nell'ambito dei comportamenti “tollerabili” per la categoria professionale, in relazione ai quali vengono applicate le misure ridotte dell'avvertimento e della censura.

Con la propria condotta, il dott. B. è, invece, venuto meno al principale dovere che deve presiedere allo svolgimento della attività giornalistica.

Il rispetto della personalità altrui è il primo dei doveri indicati dall'art. 2 della legge professionale e non è un caso che lo stesso valore sia posto nella stessa premessa e nei principi contenuti nella Carta dei doveri del giornalista, nonché alla base di tutta normativa in materia di *privacy* e delle regole sancite nell'art. 137, 3° comma, d.lgs. n. 96/1973 e nell'art. 6 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Di tutti questi principi e valori il dott. B. ha trascurato il rispetto, ledendo significativamente la posizione di un cittadino, svilendone pubblicamente la reputazione, violando la sua *privacy*, senza che la propria condotta fosse riconducibile ad alcuna delle ragioni legittimanti il diritto di cronaca e di critica.

Il ricorso va conclusivamente respinto, con integrale conferma della impugnata decisione. Le spese del presente giudizio, giusta soccombenza, sono liquidate in favore delle parti resistenti nella misura di cui al dispositivo.

CASO
P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione respinta e/o disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate, per ciascuna delle parti convenute, in € 26,00 per esborsi, € 776,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25.5.2011.

Il Consigliere.estensore

Il Presidente